

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1943} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 24 luglio 1984

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, concernente modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355, nella parte che modifica l'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, ha gravemente danneggiato coloro che hanno usufruito della legge 24 maggio 1970, n. 336, e che si sono collocati in quiescenza nella ragionevole prospettiva di poter continuare la loro attività lavorativa, allo scopo concreto di recuperare l'erosione inflattiva dell'assegno di pensione, anche usufruendo della possibilità di ottenere altri impieghi o incarichi sia dello Stato sia di altri enti pubblici o società a partecipazione statale o che fruiscano del contri-

buto ordinario dello Stato, o comunque sottoposti al controllo della Corte dei conti.

Tale articolo, infatti, ha dato origine a tutta una serie di giudizi avanti alla magistratura ordinaria e amministrativa proposti nei confronti di coloro che hanno usufruito della legge 24 maggio 1970, numero 336, che, successivamente al collocamento in quiescenza, hanno accettato impieghi o incarichi di cui sono stati privati, con grave e ingiusto danno sia materiale che morale.

E che l'aspirazione di recupero della perdita di potere d'acquisto della moneta

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei lavoratori che si sono di nuovo impiegati dopo l'esodo facilitato dall'applicazione della legge n. 336 del 1970 sia scontata lo dimostrano le varie proposte e disegni di legge presentati nella passata e nell'attuale legislatura tendenti a realizzare l'aggancio delle pensioni pubbliche alla dinamica retributiva del settore privato, o quanto meno a ricomporre il notevole divario determinatosi per effetto dell'inflazione tra le pensioni degli anni '70 e quelle degli anni '80, divario ulteriormente accentuato a seguito degli ultimi benefici contrattuali recati dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 giugno 1981, numero 310, e dalla legge 8 agosto 1981, n. 432.

Occorre quindi, stante i fatti suddetti, porre rimedio alla situazione determinatasi e abrogare le norme in parola in quanto esse, creando evidenti sperequazioni tra i cittadini, hanno inoltre palesemente alterato lo spirito originario del disegno legislativo del Governo.

Per tutti questi motivi si propone all'approvazione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, è abrogato.

Il terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, è sostituito dal seguente:

« La predetta disposizione non si applica nei confronti di coloro che sono stati assunti o hanno ricevuto incarichi anteriormente alla data dell'8 luglio 1974 ».